

Efficacia panprocessuale delle decisioni in materia di giurisdizione o competenza del giudice di legittimità

di Gabriella Longo

Data di pubblicazione: 6-5-2019

Le sentenze su giurisdizione o competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni munite di efficacia esterna – producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti, se aventi ad oggetto la medesima domanda.

Nota a sentenza

La Cassazione ribadisce il principio dell'**efficacia esterna delle sentenze da essa emesse in qualità di organo regolatore della giurisdizione o competenza**, con riguardo a processi che, ferma l'identità delle "*personae*", hanno ad oggetto i medesimi *petitum* sostanziale e *causa petendi*.

La questione, già nota alle Sezioni Unite, si ripropone sistematicamente nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, in coerenza con l'orientamento ormai consolidato, ribadisce la valenza del principio^[1].

Nel caso di specie, era stato rilevato un conflitto negativo di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario, con riferimento all'indennità di occupazione illegittima.

La questione, però, era già stata proposta e decisa dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 11017 dell'8 maggio 2018, la quale ha affermato la competenza giurisdizionale del giudice ordinario limitatamente alla domanda concernente l'indennità di occupazione.

Le Sezioni Unite precisano, infatti, che non può trovare applicazione il principio di connessione con altra domanda la cui cognizione sia riservata al giudice amministrativo.

Nella vicenda concreta, parte attrice ha convenuto il Comune di Napoli, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni relativi all'occupazione, ed intervenuta irreversibile trasformazione del fondo, in assenza di decreto espropriativo.

Il giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, attribuita al giudice amministrativo, il quale, investito della questione, ha riconosciuto la risarcibilità del danno conseguente all'occupazione illegittima, dichiarando, al contempo, la cognizione del giudice ordinario relativamente alla pretesa indennitaria.

In conseguenza di ciò, parte attrice ha proposto ricorso alle Sezioni Unite di Cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c.

Il giudice di legittimità ha osservato che, non venendo in tale ipotesi in considerazione una questione attinente alla formazione del giudicato sostanziale, una seconda decisione risulterebbe *inutiliter data*, posto che, **vigente il principio dell'efficacia panprocessuale delle decisioni in tema di giurisdizione o competenza della Suprema Corte, a fortiori ciò vale nell'ambito dello stesso procedimento.**

Il potere cognitivo del giudice di legittimità sulle proprie pronunce è perciò inscindibilmente connesso con il dovere di prevenire il contrasto tra giudicati, nonché di conoscere i propri precedenti, corollari applicativi del più generale divieto del *bis in idem*.

La Cassazione ha dunque applicato il brocardo “*frustra petis quod intus habes*”, in base al quale è inutile chiedere ciò che già si possiede.

Poiché è già intervenuta una determinazione sulla giurisdizione, la domanda non è quindi sorretta da un apprezzabile interesse ad agire, e, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Civile Sent. Sez. U Num. 9951 Anno 2019

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 04/04/2019

SENTENZA

sul ricorso 7345-2016 proposto da:

CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO IN PIANURA, in persona del Priore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso la Dott.ssa AGNESE LATERZA CRISTOFARO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE D'ACUNTO e FRANCESCO MARIA D'ACUNTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 6186/2013 del Tribunale di Napoli pubblicata il 13/05/2013 e la n. 5683/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale

di NAPOLI depositata il 07/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente Dott. PIETRO CAMPANILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. SALVATO LUIGI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con Delib. 21 ottobre 1996 il Comune di Napoli dichiarava la pubblica utilità e l'urgenza del progetto di ampliamento del Cimitero del quartiere Pianura. Con successivo decreto in data 18 dicembre 1997 veniva disposta, in favore di detto ente locale, l'occupazione d'urgenza, fra gli altri, del terreno di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, cui conseguiva l'immissione in possesso con verbali del 18 febbraio e del 13 marzo 1998.

2. Con atto di citazione in data 28 novembre 2011 la Confraternita conveniva in giudizio davanti al locale Tribunale il Comune di Napoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni relativi all'occupazione e all'intervenuta irreversibile trasformazione del fondo senza che fosse stato emanato, entro i termini previsti, il decreto di espropriazione. Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 6186 depositata il 13 maggio 2013 il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione al riguardo formulata dal Comune convenuto, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, attribuita al giudice amministrativo.

3. Il Tar di Napoli, davanti al quale la causa era stata riassunta, con sentenza depositata in data 7 dicembre 2015, affermata la risarcibilità del danno conseguente all'occupazione illegittima, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato che la cognizione della pretesa all'indennità di occupazione legittima spettava al giudice ordinario.

4. Il Priore pro-tempore della Confraternita, P.V., ha proposto, sulla base del conflitto negativo di giurisdizione esistente, ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 362, c.p.c. comma 2, n. 1.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità, in linea generale, del ricorso. In proposito vale bene ribadire che, non avendo la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiara, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1), a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato (Cass., Sez. U, 5 luglio 2013, n. 16883; Cass., Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10139). Nella specie non può dubitarsi della sussistenza del conflitto negativo in relazione alla questione concernente l'indennità di occupazione legittima, avendo il Tar, a fronte di una declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Napoli in relazione a tutte le domande, provveduto in merito alle pretese di natura risarcitoria, ma declinando la propria giurisdizione in ordine a detta indennità.

2. Il ricorso è tuttavia inammissibile sotto altro profilo.

Invero risulta che la questione relativa al conflitto negativo di giurisdizione, scaturito dalle pronunce indicate in epigrafe, sia stata già proposta dalla medesima Confraternita, ancorchè tramite un diverso rappresentante (circostanza presumibilmente all'origine della riproposizione), con ricorso iscritto al n. 14510/16, deciso da queste Sezioni Unite all'udienza del 6 giugno 2017 con sentenza n. 11017 depositata in data 8 maggio 2018. Con tale provvedimento, questa Corte ha affermato – limitatamente alla domanda concernente l'indennità di occupazione legittima – la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, non esercitando alcuna influenza sulla determinazione della giurisdizione la connessione con altra domanda riservata alla cognizione del giudice amministrativo.

3. Devesi in proposito rilevare che l'esistenza del procedimento precedentemente instaurato, e del suo esito, oltre ad essere rappresentata dall'Avvocato Generale, è comunque rilevabile in virtù del principio secondo cui i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione delle proprie pronunce anche mediante quell'attività di istituto, che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, deponendo in tal senso il duplice dovere di prevenire il contrasto di giudicati, in coerenza con il divieto del bis in idem, nonchè di conoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionale della Corte,

nell'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 ord. giud. (Cass., 30 dicembre 2011, n. 30780; Cass. U, 17 dicembre 2007, n. 26482, in motivazione).

4. Deve a questo proposito rilevarsi che la mancata riunione dei due giudizi, attribuibile anche all'assenza, nel ricorso in esame, di qualsiasi riferimento a quello, di identico contenuto, già proposto dalla medesima Confraternita (comportante, di per sè, in base a un orientamento consolidato (Cass., 11 aprile 2016, n. 7096; Cass., 20 maggio 2010, n. 12430 – quanto meno rispetto ai normali mezzi di impugnazione – una declaratoria di improcedibilità) impone la necessità di correlare le due pronunzie. A tale riguardo va osservato che, non venendo in considerazione una questione attinente alla formazione del giudicato sostanziale, una seconda decisione risulterebbe inutiliter data, ove solo si ponga mente al principio secondo cui le sentenze su giurisdizione o competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario da questa Suprema Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni munite di efficacia esterna – producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti, se aventi ad oggetto la medesima domanda (Cass., 15 dicembre 2017, n. 30200; Cass., Sez. U, 21 aprile 2006, n. 9337). A maggior ragione la cosiddetta efficacia panprocessuale delle decisioni in materia di giurisdizione o di competenza deve ritenersi operante, come si verifica nella vicenda in esame, nell'ambito del medesimo procedimento.

5. Ritenuto che i ricorsi in materia di giurisdizione non si sottraggono al principio generale secondo cui ogni domanda deve essere sorretta da un apprezzabile interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. U, 10 febbraio 2017, n. 3557; Cass., Sez. U, 16 dicembre 2013, n. 27990; Cass., Sez. U, 25 ottobre 2013, n. 24155), deve quindi rilevarsi come non sia riscontrabile alcun interesse alla base del ricorso in esame, in presenza di una determinazione della competenza giurisdizionale già intervenuta. In applicazione del noto brocardo "*frustra petis quod intus habes*", va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

6. Non si provvede in merito al regolamento delle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. U, 21 4 2016, n. 8060, trattandosi di ricorso per cassazione recante la denuncia di conflitto negativo di giurisdizione non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 per, il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dott. Pietro Campanile)

(dott. Giovanni Mammone)

[\[1\]](#) [1] Cfr; Cass., Sez. Un. Civ., 22 ottobre 2018, n. 26595, ed ancora Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30200, nonché Cass., Sez. Un., 21 aprile 2006, n. 9337;